

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**Ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2 D.Lgs. n.18 del 17/03/2020 e art.1 del D.Lgs. 104/2020**  
**per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015**

Il giorno 4 del mese di Settembre dell'anno 2020 in via Telematica si sono riuniti i signori:

- **Alessio Dardi e Marco Giustini** per Yougenio Srl P.Iva 03543871200
- **Cinzia Bernardini** per la **Filcams CGIL**
- **Marco Demurtas** per la **Fisascat CISL**
- **Lucia Silvestri** per la **Uiltrasporti UIL**

**PREMESSO CHE**

- A. Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020, son state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- B. Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura di molte attività;
- C. I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- D. A causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 23/03/2020 le parti hanno sottoscritto un accordo volto ad attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015, ed anche l'integrazione salariale ordinaria prevista dal Titolo I Capo II art. 9 e seguenti del D. Lgs 148/2015, per nr. 9 settimane da fruirsi entro il 31/08/2020;
- E. Visto il perdurare della crisi legata all'emergenza COVID, in data 19 maggio 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede la possibilità di incrementare di ulteriori n.5 settimane il periodo di ricorso ad ammortizzatori sociali;
- F. Le Parti, in data 22/05/2020, hanno sottoscritto pertanto un accordo di proroga del ricorso ad ammortizzatori per ulteriori nr. 5 settimane, successivamente estese di ulteriori 4 settimane con accordo del 04/06/2020;
- G. Terminata la proroga, lo scenario economico e produttivo, pur in ripresa, evidenziava tuttavia diffuse criticità pertanto le parti avevano provveduto a sottoscrivere un verbale di accordo in data 06/07/2020 al fine di fruire di Ammortizzatori Sociali per evento oggettivamente non evitabile per un periodo massimo di 13 settimane;
- H. In data 14/08/2020 Il Governo, tramite D.L. n. 104 ha introdotto la possibilità di ricorrere ad 9 settimane a decorrere dal 13/07/2020, il cui termine è in scadenza al 13/09/2020, prorogabili per ulteriori 9, per riduzioni o sospensioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- I. Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova ancora ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per continuare a realizzare la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Vista la perdurante contingenza le parti convengono far ricorso all'Ammortizzatore ordinario con causale COVID-19 previsto dal D.L. n. 104 a decorrere dal 13/07/2020 per tutta la platea indicata nell'Allegato 1. La durata complessiva è fissata in massimo nr. 18 settimane (9+9), vista l'avvenuta scadenza del primo periodo di nr. 9 settimane a cause tuttora non risolte, per n. 167 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 3.225 per il personale come risultante da allegato elenco (allegato 1). Le parti convengono inoltre di lasciare immutate le altre condizioni previste negli accordi 4/06/2020 e 06/07/2020 che qui si intendono integralmente richiamati e confermati;
2. Il periodo di mancata copertura da Ammortizzatori, intercorrente fra il 6/07/2020 e 12/07/2020, potrà essere gestito anche mediante ricorso a ferie \ rol \ ex festività maturati e non goduti dai dipendenti, nel confronto con le RSU/RSA e le OO.SS. del territorio interessato;
3. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
4. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto


Per Yougenio



---


Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



---

Fisascat CISL



---

Uiltrasporti UIL



---